

Lotto 5

**CAPITOLATO SPECIALE PER COPERTURA
ASSICURATIVA**

FURTO

***“Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela
dell’Ambiente e del Territorio Montano”***

COMUNE DI EDOLO (BS)

La normativa, qui di seguito dattiloscritta, annulla e sostituisce integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che, pertanto, si devono intendere abrogate e prive di effetto ad eccezione eventualmente per la presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Qualora nel testo di polizza siano riportate le seguenti denominazioni, ad esse le parti attribuiscono il significato qui precisato:

- per “*Assicurazione*”: il contratto di assicurazione;
- per “*Polizza*”: il documento che prova l’assicurazione;
- per “*Contraente*”: il Comune di Edolo, che stipula l’assicurazione;
- per “*Assicurato*”: il soggetto, il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
- per “*Compagnia o Società*”: la Compagnia Assicuratrice;
- per “*Broker*”: la Nord Broker S.r.l. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società;
- per “*Premio*”: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;
- per “*Rischio*”: la probabilità del verificarsi del sinistro;
- per “*Sinistro*”: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per “*Indennizzo*”: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro;
- per “*Scoperto*”: percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato;
- per “*Franchigia*”: parte del danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato;
- per “*Massimale per Sinistro*”: la massima esposizione della Società per ogni sinistro;
- per “*Annualità Assicurativa*”: il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell’assicurazione;
- per “*Valori*” si intende: denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote, moneta), libretti di risparmio, monete d’oro, medaglie auree, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semipreziose, preziosi in genere, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni benzina, buoni pasto, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell’Assicurato, che di terzi e del quale l’Assicurato stesso ne sia o non responsabile.

- per “*Contenuto*” si intende: Merci, materie prime, prodotti semilavorati e finiti, alimentari in genere, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli, attrezzature, macchine, impianti, materiale scientifico, attrezzature sportive, utensili e relativi ricambi e basamenti, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, distributori automatici di certificati e documenti (documat, certimat e simili), impianti di prevenzione e d’allarme, nonché mobili, tappeti ed arredi in genere, macchine da ufficio in genere compresi computers e simili e qualsiasi materiale uso ufficio, libri, fotografie, materiale didattico, opere d’arte, raccolte e collezioni in genere, indumenti, divise ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti, scenari, strumenti musicali e quant’altro di normalmente pertinente e necessario all’esercizio di tutte le attività gestite ed i servizi forniti dal Contraente esclusi soltanto i valori. Il tutto sia di proprietà dell’Assicurato che di terzi e del quale l’Assicurato stesso ne sia o no responsabile.
- per “*Opere d’arte*” si intendono: quadri, mobili d’antiquariato, tappeti, monete, sculture, arazzi, affreschi, statue, manoscritti, bronzetti, cere, collezioni e raccolte in genere ed altri oggetti in genere che possono essere identificati come tali anche se costituenti parti di fabbricati come ad esempio porte, portali, caminetti, cassonetti, bassorilievi, capitelli, scale ed altri elementi decorativi.
- per “*Dipendenti*” si intendono: le persone che hanno con l’Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea (compresi gli apprendisti). Sono parificati ai dipendenti: i consulenti esterni nell’esercizio delle mansioni loro affidate dall’Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione, i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione degli insediamenti assicurati e dei relativi impianti, che prestano servizio per l’Assicurato anche in via temporanea.
- per “*Locali*” si intendono: qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato comunicante o non, occupato dall’Assicurato per l’esercizio della propria attività.
- per “*Furto*” si intende: il reato, come definito dall’art. 624 del Codice Penale.
- per “*Rapina*” si intende: il reato di cui all’art. 628 del C.P. e più precisamente la sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
- per “*Estorsione*” si intende: il reato di cui all’art. 629 del C.P. e più esattamente l’appropriazione di cose mediante violenza o minaccia diretta sia verso l’Assicurato che i suoi dipendenti che verso altre persone che vengano così costretti a consegnare le cose stesse, purché la consegna venga effettuata nell’ambito dei locali assicurati o loro pertinenze.
- per “*Mezzi di custodia*” si intendono: armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate, distributori automatici di certificati e documenti (documat, certimat e simili) ed altri distributori in genere.

PARTITE E SOMME ASSICURATE

Nel Comune di Edolo e più precisamente in Via Morino n°8 e in Via Morino snc all'interno di n°2 Stabili ad uso del "*Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela dell'Ambiente e del Territorio Montano*"

si assicurano A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:

Euro 60.000,00=, sopra tutti i beni in dotazione al Corso di Laurea e **contenuti negli Immobili siti in Via Morino** – 25048 Edolo (BS), con i seguenti limiti di indennizzo:

- Per beni in dotazione al Corso di Laurea
e **contenuti nell'Immobile di Via Morino n°8**..... Euro 15.000,00=.
- Per beni in dotazione al Corso di Laurea
e **contenuti nell'Immobile di Via Morino snc**..... Euro 45.000,00=.
- Per guasti cagionati dai ladri, per sinistro:Euro 5.000,00=.

PREMIO ANNUO LORDO:

Euro

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

La mancata comunicazione da parte del contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso sempreché il contraente o l'assicurato non abbia agito con dolo. Ai soli fini della presente clausola, sono equiparati al contraente i suoi amministratori e dirigenti. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio al decorrere dal momento in cui la circostanza si sia verificata.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art.1901 C.C., entro 60 giorni dalla sopraccitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

Le eventuali rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C..

Il rischio di cui al presente capitolato dovrà essere messo in copertura dalle ore 24.00 del 31-12-2019. La Società aggiudicataria avrà il diritto al pagamento del premio annuo, o rata di premio, entro i 60 giorni successivi all'effetto della copertura.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società o al Broker.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio e Diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, la stessa entro 30 gg. dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 6 - Periodo di assicurazione

La presente polizza ha durata dalle ore 24:00 del 31-12-2019 alle ore 24:00 del 31-12-2022 data in cui la polizza stessa cesserà automaticamente senza obbligo di invio della disdetta da una all'altra Parte. Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo dal 31-12-2019 al 31-12-2020 e successivamente dovrà essere corrisposto su base annua.

Pur essendo il contratto stipulato per una durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo a partire dalla scadenza del 31-12-2020 mediante lettera Raccomandata A.R. da inviarsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.

Ai sensi dell'Art. 106 Comma 11 del D.lgs 50/2016 è facoltà della Contraente, entro i 30 giorni antecedenti la scadenza finale della polizza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo rateo di premio sarà versato in relazione al periodo richiesto e dovrà essere espresso in dodicesimi del premio annuo anticipato e verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

Art. 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove il Contraente ha la propria sede.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.10 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

- a) La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente.

- c) Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Società sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

Art. 11 - Rischio assicurato

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne e/o interne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli, o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a). Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Art. 12 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzione o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrano nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro
- d) i beni e le cose in genere in rame.

Art. 13 - Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati od incustoditi.

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24.00 del quarantacinquesimo giorno. Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24.00 dell'ottavo giorno.

Art. 14 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato od il Contraente deve:

- a) darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando l'ufficio competente ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicurato o il Contraente deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso Terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

Art. 15 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 16 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 17 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 14;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 18 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

L'ammontare del danno risarcibile è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:

- 1) per i danni al contenuto: la differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni di mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- 2) per i danni ai valori, esclusi i titoli, le monete e le banconote estere: il loro valore nominale;
- 3) per i danni ai titoli, le monete, le banconote estere: il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla borsa valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla borsa valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato di borsa di Milano;
- 4) per i danni alle Opere d'arte:
 - a) in caso di danno parziale: le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro;
 - b) in caso di danno totale: il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 19 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 20 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 12, lett. b).

Art. 21 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

GARANZIE AGGIUNTIVE

MEZZI DI CUSTODIA

Limitatamente alla garanzia furto per i “valori” posti in mezzi di custodia l’assicurazione, è operante alla condizione, che i valori assicurati siano riposti in mezzi di custodia efficacemente chiusi a chiave e con altri idonei congegni atti a determinare una chiusura efficace.

Per quanto riguarda i distributori automatici di certificati e documenti (documat, certimat e simili), ed altri distributori in genere posti verso l'esterno dei fabbricati, la garanzia è operante, a parziale deroga dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, quando vi sia effrazione o scasso del distributore stesso.

RAPINA INIZIATA ALL’ESTERNO-ESTORSIONE

L'Assicurazione è estesa:

- a) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- b) al caso in cui l’Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l’Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la minaccia o la violenza quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto nell'ambito dell'insediamento assicurato.

La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose assicurate si trovino all’interno che all’esterno di eventuali mezzi di custodia.

SCOPERTO PER GARANZIA RAPINA

Limitatamente alla garanzia rapina vale la seguente clausola:

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato il 90% dell’importo liquidato a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farlo assicurare da altri.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità verrà determinata ai sensi dell’art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà dedotto successivamente dall’importo così calcolato.

DANNI AI VALORI

Sono parificati ai danni di furto o rapina i danneggiamenti e le distruzioni (fatta eccezione dei danni derivanti da incendio) cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva.

PORTAVALORI

Limitatamente a denaro, valori e titoli di credito in genere, l'assicurazione è prestata, sino alla concorrenza di EURO 5.000,00=. per sinistro, anche contro:

- a) il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- d) la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) commessi sulla persona dell'Assicurato, suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio mentre fuori dai locali dell'Assicurato detengono i valori stessi durante il loro trasporto alle sedi dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa.

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 10% a carico dell'Assicurato stesso.

ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale.

COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI

A parziale deroga dell'art. 12 lettera b) delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono compresi i danni determinati od agevolati da colpa grave di dipendenti dell'Assicurato o delle persone incaricate della sorveglianza delle cose assicurate.

GUASTI LADRI

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di EURO 5.000,00=. per sinistro per i guasti cagionati dai ladri (inclusi i danni materiali e diretti cagionati da atti vandalici) alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate e ai relativi fissi, infissi, inferriate, ecc. (inclusi vetri) posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi compresi i "mezzi di custodia" (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto, rapina, consumati o tentati. La somma assicurata per questa garanzia è prestata a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" e non è soggetta ad applicazione di scoperto e/o franchigia alcuna.

ASSICURAZIONE UFFICI

Limitatamente agli uffici durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli insediamenti vi sia la costante presenza di persone.

FURTO CON DESTREZZA

La garanzia è estesa al furto con destrezza nell'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura, purché constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all'evento stesso. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto sino ad un limite massimo di EURO 5.500,00=. con applicazione di una franchigia di EURO 250,00=. per sinistro.

DANNI VERIFICATESI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIOPOLITICI

A parziale deroga dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si dà atto che l'assicurazione comprende i danni di furto, rapina verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse.

ATTI VANDALICI

L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina, consumati o tentati.

ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI

In caso di sinistro la Società risarcirà i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri, documenti, dati e archivi anche meccanografici sottratti o danneggiati, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi fino alla concorrenza di EURO 5.500,00=. per sinistro.

La somma assicurata per questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto e non è soggetta ad applicazione di scoperto e/o franchigia alcuna.

FURTO DI FISSI, INFISSI E PARTI DI FABBRICATI

L'assicurazione comprende fino alla concorrenza di EURO 5.500,00=. per sinistro il furto di fissi, infissi e parti di fabbricati, loro pertinenze e/o recinzioni, posti all'esterno dei fabbricati stessi.

CONDIZIONI PARTICOLARI

CONTO TERZI

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o coi consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

BUONA FEDE

L'omissione di dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o involontaria dello stesso e/o delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi Dirigenti, impiegati e dipendenti in genere, nonché dei suoi Amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione.

Resta inteso che l'Assicurato avrà obbligo di corrispondere agli Assicuratori il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

MANCANZA DI CUSTODIA O DISABITAZIONE

A deroga dell'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazioni, la garanzia vale, qualunque sia la durata della mancata custodia o della disabitazione, per tutte le cose assicurate, ad eccezione dei valori per i quali la sospensione decorre dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno.

MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

L'assicurazione di cui alle sezioni tutte è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. con lato minore non superiore a 18 cm. o, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Se, in caso di sinistro si verificasse che i mezzi di chiusura non fossero conformi alla presente clausola, ed il reato venisse perpetrato attraverso mezzi inferiori a quelli di tale clausola, il danno verrà risarcito applicando uno scoperto del 10% con il minimo di EURO 250,00=. sull'importo dell'indennizzo che rimarrà a carico

dell'Assicurato senza che questo possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare ad altri. Qualora invece si verificasse che i mezzi di chiusura non fossero conformi alla presente clausola, ma il reato venisse perpetrato attraverso mezzi di chiusura conformi alla presente clausola, la Società sarà tenuta a pagare il danno senza l'applicazione dello scoperto sopraindicato.

COSTO DI RIMPIAZZO PER "CONTENUTO"

In deroga all'art.18 delle C.G.A. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" relativamente alle cose costituenti il contenuto, si farà riferimento al "Valore a nuovo", intendendosi per tale il loro costo di rimpiazzo, senza tenere conto del deprezzamento ivi previsto. Sono escluse dall'assicurazione "valore a nuovo" le cose fuori uso o non più utilizzate per l'uso corrente al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà invece determinato dal costo di riparazione della cosa danneggiata qualora tale costo sia inferiore al "valore a nuovo".

REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione. Resta inteso che il Contraente ha facoltà di richiedere alla Società il reintegro di tale importo con effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui viene presentata tale richiesta, il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo al suddetto reintegro entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice di aumento, che verrà emessa dopo la liquidazione del danno.

Conseguentemente qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del rateo premio non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere.

CLAUSOLA BROKER

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker NORD BROKER S.r.l., incaricato dal Comune di Edolo, il ruolo di cui al D.Lgs 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. L'opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi ed agli usi di mercato, dalla Compagnia di assicurazione aggiudicataria dell'appalto mediante la liquidazione, in occasione dell'incasso dei premi assicurativi, di una parte delle provvigioni che vengono riconosciute alla propria rete agenziale per la conclusione dei contratti assicurativi. La remunerazione del broker dovrà essere prevista nella misura non inferiore al 10% del premio imponibile per le Polizze di cui ai Lotti 1), 2), 3), 4), 5) e 6). Tale compenso, percepito dal broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi, dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta e non potrà pertanto in nessun caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente Appaltante.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;

- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell'art. 1901 Cod. Civ. Il Broker provvederà alla rendicontazione con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori.

MODIFICHE NEI TERMINI

A parziale deroga dei rispettivi articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene fra le parti, che i termini previsti all'art. 14) obblighi in caso di sinistro si intendono triplicati.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La mancata dichiarazione da parte del Contraente di sinistri avvenuti negli anni precedenti la stipula del contratto non viene considerata aggravamento di rischio (Ex art.1898 C.C.), e pertanto non pregiudica la valutazione del rischio da parte della Società e non influirà sull'indennizzabilità di futuri sinistri.

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle Condizioni tutte di Assicurazione.

FRANCHIGIA PER SINISTRO

Ferme restando le specifiche pattuizioni che prevedano l'applicazione di franchigie diverse ovvero scoperti con importi minimi non indennizzabili, per ogni sinistro deve intendersi operante una franchigia di Euro 250,00=. (Euro duecentocinquanta/00), che rimarrà a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Ove diversamente precisato si applicano le specifiche franchigie previste in polizza, senza possibilità di cumulo tra più franchigie o scoperti diversi.

ESCLUSIONE ENTI GIA' ASSICURATI

Sono esclusi dalle garanzie di polizza:

- gli enti già assicurati con apposita polizza Elettronica;
- gli enti appoggiati a contratti Leasing qualora già coperti con apposita assicurazione comprendente i rischi assicurati con la presente polizza.

COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori ed imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

PRECISAZIONI

Si prende atto tra le parti e si pattuisce che quanto stabilito dalle condizioni aggiuntive contenute nella presente sostituisce ogni altra disposizione contrattuale inerente i medesimi argomenti. Pertanto qualsiasi regolamentazione incompatibile con quanto così disciplinato, dovrà intendersi priva di effetto.

IL CONTRAENTE

.....

LA SOCIETA' ASSICURATRICE

.....